SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1954

(30ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Disciplina dell'apprendistato » **(411)** (*Di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 399, 400, 403, 404, 408, 411, 412, 413, 418
ANGELINI 410, 413
BARBARESCHI 401
BITOSSI 407, 408, 411, 412, 416
DE BOSIO 401, 402, 409
GRAVA, *relatore* 400, 401, 402, 403, 405, 407, 410, 411, 412, 417
MANCINO 401
MARIANI 414
MARINA 402, 404, 412, 415
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 400, 402
SPALLICCI 408
VARALDO 404, 410, 411, 412
ZANE 408

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Pelizzo, Petti, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato » (411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella passata seduta la Commissione ha ultimato l'esame e la votazione degli articoli del disegno di legge stesso, lasciando peraltro in sospeso la discussione e votazione di alcuni dei detti articoli.

Dell'articolo 22, come si ricorderà, la Commissione ha lasciato in sospeso la lettera *c*), approvando tutto il resto. La lettera *c*), come è noto, riguarda l'assicurazione contro l'invalidità ed è stata lasciata in sospeso per una incertezza che era sorta sulla interpretazione da darsi a questo termine, se cioè esso si riferiva alla pura e semplice invalidità o anche alla vecchiaia.

Il rappresentante del Governo si era riservato di fare gli opportuni accertamenti, per poterci poi riferire; ragione per cui attendia-

mo ora, per l'appunto, dal Governo una risposta in merito all'esito di queste indagini.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho potuto accertare che per « invalidità » si intende l'invalidità pura e semplice e non anche la vecchiaia. Se gli onorevoli senatori intendono estendere questa assistenza anche alla vecchiaia, si aggrava quindi l'onere. Rimetto comunque la decisione alla Commissione; però debbo far presente che è stato già fatto uno sforzo per vedere di contenere la spesa anche agli effetti degli oneri che si assume lo Stato per il settore dell'artigianato.

Vorrei poi rivolgere una preghiera ai senatori della Commissione ed in particolare all'onorevole relatore, relativamente all'articolo 22. Io riterrei che, ad evitare interpretazioni elastiche della legge, si debba precisare che queste prestazioni riguardano soltanto gli apprendisti.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione come alla lettera *c*) dell'articolo 22 vi sia un emendamento dei senatori Mancino e Fiore, che propone di aggiungere alla parola « invalidità » le parole « e la vecchiaia ».

GRAVA, *relatore*. Egregi colleghi, come avevo detto ieri, concordando con quello che era il pensiero del senatore Fiore, specialista in materia, l'assicurazione contro la vecchiaia non poteva essere considerata compresa nella lettera *c*).

Era chiaro, a mio modesto avviso; comunque rimane il fatto che non si è potuto includere l'assicurazione contro la vecchiaia, per due ragioni.

La prima è che si tratta di ragazzi dai 14 ai 20 anni, i quali, durante il termine normale della vita potranno facilmente coprire il periodo necessario per le contribuzioni per avere la pensione anche di vecchiaia, nonchè, naturalmente, quella di invalidità, perchè ci si può invalidare anche durante l'apprendistato. Ora, ho pensato che la vita media può essere fissata in 60 anni; dai 18 anni, quindi, ai 60 anni, passano 42 anni ed è facile raggiungere il periodo previsto per le contribuzioni per il godimento della pensione.

Un'altra ragione è stata questa, che l'onere, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, sarebbe stato abbastanza forte. È vero, si dice, non si tratta delle 10 o delle 20 lire soltanto, ma le 10 o le 20 lire bisognerebbe metterle in relazione alla massa degli apprendisti. Ed allora io avrei dovuto rivedere tutta quanta la materia, specialmente per quel che riguarda l'apprendistato artigiano. Come sapete, ho dovuto inserire all'ultimo momento gli articoli riguardanti l'apprendistato artigiano, ed ho fatto il conto che la spesa ammonta a tre miliardi, ragione per cui vorrei pregarvi di voler accettare la formulazione dell'articolo così com'è. Non è infatti concepibile che questi giovani non possano raggiungere i termini minimi di contribuzione, che sono fissati in quindici anni, per avere la pensione di vecchiaia, iniziando l'assicurazione in così verde età. La cosa sarebbe diversa se dovessi prendere in considerazione un uomo di 40 anni, perchè allora mi preoccuperei fortemente.

Così pure a causa dell'onere finanziario ho escluso, come ho detto ieri, dal testo da me proposto, la assicurazione contro la disoccupazione. In precedenza, io avevo posto anche questa assicurazione nel disegno di legge, ma poi, per poter venire incontro alle esigenze degli artigiani, ho dovuto toglierla.

Quanto alla precisazione richiesta dall'onorevole Sottosegretario, riconosco che è, se non necessaria, esplicativa diremo così, per non ingenerare equivoci, perchè l'articolo è chiaro, parmi, e cioè che tutte quelle forme di assistenza malattie elencate nelle lettere *a*), *b*), *c*) riguardano solo gli apprendisti, cioè non si estendono ai familiari.

Per me la cosa è chiara ed evidente, che non possano essere che loro e loro soltanto i beneficiari di queste assicurazioni. Ad ogni modo, ad evitare che ci possano essere delle contestazioni, vi pregherei, aderendo alla richiesta formulata dall'onorevole Sottosegretario, di voler accogliere il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 22:

« Dopo l'ultimo comma, aggiungere il comma seguente:

" Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti " ».

Non credo che alcuno dei colleghi potrà sollevare obiezioni a questo, perchè, quando noi approvammo l'articolo che riguardava gli assegni familiari, stabilimmo che il genitore continua a percepirli anche per il figlio apprendista. Nessuno sollevò obiezioni ed io naturalmente ho ritenuto il punto chiarito, senza indicare che l'apprendista minore, se capo famiglia, percepisce in tale sua qualità gli assegni familiari per le persone a carico, perchè ciò era implicito.

DE BOSIO. Si potrebbe forse dire, a questo proposito, che le prestazioni previste da questo articolo competono esclusivamente agli apprendisti.

GRAVA, *relatore*. Non avrei alcuna difficoltà ad accogliere questa formulazione.

BARBARESCHI. Il nostro relatore insiste sul fatto dell'età di 14 anni per gli apprendisti e su esso punta fortemente per dimostrarci che questi apprendisti arriveranno all'età di 60 anni maturando largamente i quindici anni di anzianità previsti per la concessione della pensione di vecchiaia.

Abbandoniamo questo discorso. È stato pubblicato che il Ministero del lavoro si prepara a elevare a quindici anni l'età minima di assunzione al lavoro ed è noto altrettanto che è nostra speranza che non il limite dei quindici anni ma un limite anche maggiore rappresenti l'inizio alla partecipazione al lavoro produttivo, perchè vorremmo che i nostri figliuoli ed i figliuoli dei nostri figliuoli non dovessero cominciare in troppo giovane età a lavorare nelle officine e potessero frequentare invece le scuole in modo tale da acquisire capacità tecniche e conoscenze culturali tali da poter far loro godere, un po' meglio di quello che non goda oggi in generale la massa lavoratrice, quello che il mondo offre. Nel caso specifico, poi, noi facciamo ora questa legge per andare incontro ad una disoccupazione giovanile che non è solo quella dei quattordici anni, è quella dei sedici, diciassette, venti anni; questi giovani, speriamo, potranno profittare di queste provvidenze per poter entrare nell'ingranaggio produttivo e trovare una possibilità di lavoro.

Quindi il problema della maturazione, anche in questo periodo, del diritto alla pensione di vecchiaia è cosa alla quale io tengo, anche perchè non vorrei che i lavoratori andassero in pensione con il minimo maturato solo attraverso i quindici anni, ma vi andassero con venti od anche trenta o quaranta anni di anzianità, perchè solo così potrebbero godere un trattamento di pensione un po' migliore di quello che ancora noi corrispondiamo attraverso le nostre assicurazioni.

Ora, quindi, chiedo quale è la differenza di contributo necessaria per poter estendere anche l'assicurazione di vecchiaia ai nostri apprendisti, e se tale differenza non è molta — e non può essere molta — allora io credo che potremmo piuttosto esaminare se non sia il caso di ritoccare quelli che sono i contributi da pagare, in modo da poter comprendere anche questa assicurazione di vecchiaia.

MANCINO. Il nostro concetto è stato chiarito ieri attraverso l'intervento del collega Fiore. Le spiegazioni addotte dall'onorevole relatore non ci hanno convinto.

Il relatore sostiene un principio che, da un punto di vista logico, non si può che accettare. Egli pensa che tutti gli apprendisti iniziano l'apprendistato all'età di quattordici anni e pensa che, dopo l'apprendistato, tutti possono essere occupati e lavorare senza andare incontro a periodi di disoccupazione. Ma, siccome le cose stanno diversamente da quello che sarebbe il desiderio del relatore ed anche da quello nostro, io vorrei pregare il relatore ed i colleghi tutti di considerare questa situazione, di tenerla presente e di far sì che si studi a questo proposito una soluzione, anche se, per far questo, si impiegherà ulteriore tempo. Abbiamo impiegato varie settimane per discutere questo disegno di legge e non c'è niente di male che si perda ancora qualche giorno per esaminare ed approfondire meglio questo problema. Ci si è detto che vi sono difficoltà in proposito, perchè occorrerebbe rivedere la materia relativa ai contributi degli apprendisti e tutto quello, poi, che riguarda gli oneri a carico dello Stato. Credo che questa non sia però una buona ragione per rinunciare, da parte nostra, a far beneficiare questi giovani di questa necessaria forma di assicurazione.

Ciò per far sì che anche questi giovani, una volta divenuti adulti, possano godere di un minimo di pensione. Sappiamo che, nonostante tutti i nostri desideri, ancora per parecchio tempo questi giovani non potranno essere occupati sistematicamente, ragione per cui pregherei l'onorevole relatore di cercare di superare quella difficoltà di ordine finanziario che egli ha prospettata sotto due aspetti: sotto il punto di vista del carico finanziario e sotto il punto di vista della difficoltà di rivedere le forme di distribuzione delle contribuzioni.

MARINA. Il collega Barbareschi ha espresso con molta chiarezza quel che è al riguardo anche il mio pensiero. Sono anch'io dell'avviso di vedere se è possibile, arrotondando di qualche cosa quel modestissimo contributo di 150 lire alla settimana, concedere anche questa forma di assicurazione contro la vecchiaia.

Si tratta di una somma veramente modesta, se la si vede in un quadro panoramico delle spese, tanto più se si tiene presente il progetto di legge da me presentato per facilitare l'avviamento al lavoro di tutti i giovani che non vorranno o non potranno fare l'apprendistato. Mi sono fatto promotore di quel disegno di legge appunto per chiedere l'esenzione dai contributi, perchè la massa della nostra disoccupazione è proprio in quella del primo impiego. Sono circa 700.000 giovani! Ora, a me parrebbe giusto quanto ha detto il senatore Barbareschi e vorrei pregare sommessamente il relatore ed il Governo di esaminare la possibilità, riportando a 200 lire il contributo settimanale, di includere anche l'assicurazione contro la vecchiaia. È infatti questa una previdenza indispensabile per ogni uomo: più un lavoratore va verso la vecchiaia, maggiormente deve avere la prospettiva di una pensione sufficiente alle sue esigenze di vita. È questo un atto di giustizia, a mio modo di vedere, che facciamo nei confronti di colui che lavora e che ha diritto, negli ultimi anni della vita, di essere indipendente economicamente e di godersi quei pochi anni che gli rimangono.

GRAVA, *relatore*. L'amico Barbareschi mi ha commosso, dicendo: i nostri figliuoli. Siccome io sono carico di figliuoli vorrei che, quando essi un giorno raggiungeranno una certa età, potessero godere il massimo della pensione. Nonostante che, se ti ricordi, caro Barbareschi, quando approvammo la legge n. 218, facemmo questo ragionamento proprio d'accordo con gli amici della sinistra: avevamo concesso a quelli che erano anziani il periodo di contribuzione volontaria e dicevamo che i più giovani avrebbero raggiunto con facilità i quindici anni di contribuzione.

Però, ti ripeto, mi hai commosso parlando di figliuoli, ed allora, desiderando venire incontro a questo unanime intendimento della Commissione, dichiaro di accettare volentieri che sia compresa nel disegno di legge la assicurazione contro la vecchiaia. Questo anche per un fatto che era sfuggito a me, non dico a voialtri; siamo infatti un po' compromessi in materia, in quanto il periodo dell'apprendistato, se è calcolato agli effetti dell'anzianità di servizio, è giusto che sia calcolato agli effetti anche della pensione di invalidità e vecchiaia.

Ragione per cui, onorevole Presidente, faremo forza con gli Istituti di previdenza, tireremo qualche cosa, se necessario, dagli artigiani, ma potremo così sistemare questa forma di assistenza.

All'articolo 23, per far fronte ai nuovi oneri, potremo elevare il contributo di cui alla lettera *c*) da lire 30 a lire 50, e così pure al primo comma potremo elevare il contributo, previsto in lire 150 settimanali, a lire 170.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi pare senz'altro giusta l'osservazione del relatore che, siccome agli effetti dell'anzianità di servizio il periodo dell'apprendistato è riconosciuto, è logico anche accettare questa estensione alla assicurazione contro la vecchiaia.

Vi pregherei peraltro di voler approvare anche quell'emendamento aggiuntivo che stabilisce che le prestazioni previste nell'articolo competono unicamente agli apprendisti, perchè dobbiamo fare una legge che non possa dar luogo ad alcuna incertezza nella sua interpretazione.

DE BOSIO. Desidero dichiararmi soddisfatto per la realizzata soluzione di questo problema.

È opportuno sottolineare l'importanza di questo completamento di assistenza che viene assicurata agli apprendisti, specie artigiani. Se confrontiamo il progetto pervenutoci dalla Camera dei deputati con il testo predisposto dalla nostra Commissione, è facile rilevare quante modificazioni vi sono state fatte: sono state aumentate le voci dell'assistenza ed infine attuata una forma di assistenza particolarmente efficace per gli apprendisti.

Mi dichiaro pertanto lieto di dare il voto favorevole alle modificazioni proposte.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Mancino e Fiore, per cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 22 vengono aggiunte, dopo la parola: « invalidità » le altre: « e la vecchiaia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti la lettera *c*) del primo comma dell'articolo 22, la cui votazione era rimasta in sospeso, con l'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Abbiamo ora un emendamento aggiuntivo del relatore, per cui, in fondo all'articolo 22 si propone di aggiungere il seguente comma: « Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 22 nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti testè approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo pertanto all'articolo 23, del quale avevamo parimenti sospeso l'esame.

Art. 23.

Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 150 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 110 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ne ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;

b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;

c) per l'assicurazione contro l'invalidità, lire 30, di cui lire 24 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 6 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 20.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, lettera *b*) del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

GRAVA, *relatore*. In conformità a quanto abbiamo stabilito nell'articolo precedente, dobbiamo procedere ad una serie di emendamenti a questo articolo, in relazione alla entità dei

contributi dovuti per le assicurazioni sociali in favore degli apprendisti.

Pertanto, al primo comma, al posto della somma di lire 150, propongo di mettere la somma di lire 170; sempre al primo comma, al posto di lire 110, di mettere lire 130. Al secondo comma, lettera *c*), propongo di aggiungere, dopo le parole: « contro l'invalidità », le altre: « e la vecchiaia »; modificare poi la cifra di lire 30 in quella di lire 50; così pure invece di lire 24 mettere lire 38 e invece di lire 6 mettere lire 12.

PRESIDENTE. Vi è quindi tutta una serie di emendamenti a questo articolo, che l'onorevole relatore ha elencato. Si tratta, come si è visto, di adeguare semplicemente la cifra dei contributi previsti a quelle che sono le nuove esigenze determinate dall'accoglimento della assicurazione contro la vecchiaia in favore degli apprendisti.

Metto ai voti questi emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto pertanto ai voti l'articolo 23, quale risulta con gli emendamenti testè approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ritorniamo ora all'articolo 7, che riguarda l'imponibile degli apprendisti.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, riguardo al testo sottoposto al nostro esame si era ravvisata dalla Commissione una eccezione di incostituzionalità, in quanto questo articolo comporterebbe una vera e propria delega legislativa. Questa era la ragione che ci aveva indotto ad accantonare l'articolo per vedere come poteva essere superato questo scoglio.

Ora vorrei riaprire la discussione su questo articolo, ricordando che sono stati ad esso presentati degli emendamenti e precisamente un emendamento soppressivo del senatore Marina, un emendamento sostitutivo del senatore Spallicci, dal quale è stato presentato un nuovo testo, ed infine due emendamenti del collega De Bosio, subordinati al fatto che fosse rimasto l'articolo 7 nel testo presentato.

VARALDO. Desidero presentare un ordine del giorno che dovrebbe andare accompagnato all'emendamento soppressivo.

Questo ordine del giorno è del seguente tenore:

« La 10ª Commissione permanente del Senato impegna il Governo a predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della legge sull'apprendistato e per il caso in cui la stessa non consegua i risultati che da essa si attendono, un disegno di legge che contempli l'obbligo dei datori di lavoro di assumere aliquote di apprendisti in relazione al numero dei lavoratori occupati ».

La ragione per cui ho presentato questo ordine del giorno è che non credo possibile determinare in un solo articolo i casi per cui possa essere giustificato l'imponibile di apprendisti. Penso che questa materia debba essere oggetto di un disegno di legge particolare.

MARINA. Io ho chiesto la soppressione di questo articolo perchè sono personalmente convinto che anzitutto costituisca un ostacolo ad una reale maggiore assunzione di apprendisti ed inoltre determini un supero di mano d'opera dannoso. Perchè quando si crea l'imponibile di mano d'opera, o poco o tanto che sia, si crea sempre un supero di mano d'opera.

Mi si obietterà: in Italia abbiamo molta disoccupazione e quindi il supero di mano d'opera è una questione d'ordine sociale. Sono tanti anni che dirigo una industria e vi posso assicurare in coscienza che un operaio immesso in una azienda in soprannumero è elemento di disturbo nel campo lavorativo. Commetteremmo conseguentemente, sia dal punto di vista psicologico, sia da quello tecnico, un errore grave se insistessimo su questa strada della imposizione della mano d'opera. Noi vediamo infatti che abbiamo questo assurdo: in Italia la mano d'opera, che relativamente è pagata meno che in tutti gli Stati europei, tranne gli Stati dell'est, dove di gran lunga sono meno pagati gli operai, la nostra mano d'opera — dicevo — che è pagata di meno, costa più che in tutti gli altri Paesi. Ed abbiamo questa conseguenza illogica, di avere prodotti che costano di più, mentre potrebbero costare di meno. Abbiamo lavoratori che usufruiscono di benefici inferiori nei confronti dei lavoratori degli altri Paesi, mentre i prodotti costano di più.

Queste sono le ragioni tecniche e psicologiche che mi inducono a chiedere la soppressione dell'articolo 7.

E poi vi è un'altra ragione: il disegno di legge, quale ora risulta già, con tutti i suoi perfezionamenti, mercè la fatica del nostro relatore ed anche per quel poco che abbiamo potuto fare tutti noi in questa sede, richiede di esser veramente tale da divenire quella legge che darà effettivamente il risultato che ci ripromettiamo, cioè una quantità notevole di giovani lavoratori assunti quali apprendisti nelle aziende. Se poi voi accederete anche a quello che io ho proposto nel mio progetto di legge, credo che faremo un'opera completa al riguardo. D'altra parte io ho preso atto con piacere dell'ordine del giorno che il collega Varaldo ha presentato e mi pare che sia questa la strada giusta. Se infatti vedremo che questa legge non darà i risultati sperati, adotteremo anche quel drastico provvedimento che, come dicevo, è un errore tecnico; ma, ripeto, se sarà necessario affinchè i ragazzi possano andare al lavoro, adotteremo un provvedimento di quel genere. Oggi come oggi, però, dobbiamo eliminare un articolo che per me è un ostacolo all'assunzione dei giovani o, per lo meno, è un qualche cosa che suona male nei confronti di tutto il disegno di legge.

GRAVA, *relatore*. Signor Presidente, siccome si tratta di sopprimere un articolo del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, vorrei pregarla, al fine di dare soddisfazione ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento e far comprendere il perchè si giunge a questa soppressione, vorrei pregarla, dicevo, di concedermi qualche minuto in modo che io possa compiere un più approfondito esame della questione, affinchè possano essere comprese le ragioni che mi inducono ad accettare l'emendamento soppressivo.

Avevo affermato nella seduta del 2 dicembre, quando si esaminò l'articolo 7 nel testo proposto dal relatore, che riproduce integralmente il testo dell'articolo approvato dalla Camera dei deputati, che trattandosi della prima applicazione della legge non ritenevo nè utile nè opportuno imporre con la stessa alle aziende l'assunzione obbligatoria di una percentuale di apprendisti, perchè una siffatta imposizione mi pareva controproducente e non proprio tale da favorire l'assunzione degli apprendisti. Concetto che è stato espresso in questo momento anche dal senatore Marina per le altre ragioni tecniche, psicologiche, dice lui, di produzione. Nel qual campo io non intendo entrare anche perchè non sarei competente ad esaminare problemi di costo e di produzione. Ed ecco poi l'ordine del giorno presentato dall'amico senatore Varalo, nel quale si afferma che se la esecuzione della legge avesse a dimostrare la non buona disposizione dei datori di lavoro ad assumere gli apprendisti (ed insisto su questo, senatore Marina, perchè lei, che è industriale, faccia opera di persuasione verso i suoi colleghi industriali; perchè questo è il mio dubbio ed il mio timore, la non buona disposizione dell'imprenditore ad osservare le norme di questa legge e la sua resistenza a contribuire alla qualificazione della mano d'opera giovanile) se avesse ad apparire in futuro, dicevo, la non buona disposizione dei datori di lavoro ad assumere gli apprendisti, detteremmo allora delle misure anche draconiane.

Per queste ragioni, dichiarai pure che speravo che l'articolo 7 non contenesse la delega, per poter approvare il testo approvato dalla Camera dei deputati e da me riproposto. Speravo; però, nel fondo dell'animo mio, avevo la certezza del contrario, perchè l'articolo 76 della Costituzione è così chiaro, così evidente, che non può lasciar luogo a dubbi.

Ho cercato di superare questa difficoltà della delega con qualche cavillo da avvocato, interpretando detto articolo 7 non proprio come una delega, ma come un invito del Potere legislativo al Potere esecutivo di voler esercitare la sua potestà normale di esecuzione secondo gli intendimenti espressi dal legislatore nel complesso della legge; nella fattispecie, qualificazione della mano d'opera giovanile. Vi confesso che il dubbio però rimase, che anzi rinacque poi la certezza, esservi cioè una delega del Potere legislativo al Potere esecutivo.

Il mio dubbio e le mie perplessità erano condivise dal nostro Presidente che molto saggiamente, come sempre, ha accantonato l'articolo 7 in attesa di questa soluzione. Consentitemi pertanto di esporre brevemente i risultati delle mie indagini e dei miei studi: questo non per voi, ma per i colleghi della XI Com-

missione della Camera, e per sottoporre poi alla vostra approvazione la conclusione cui sono arrivato.

Secondo il mio modesto parere, in relazione al fine che questo disegno di legge si propone di raggiungere, quello cioè di addestrare la nostra mano d'opera giovanile, non vi è dubbio che l'articolo 7, come è concepito, contenga una precisa delega e per giunta non al Governo, bensì ad un singolo componente del Governo, cioè al Ministro del lavoro. Ciò che implica un duplice errore: delega, in primo luogo, e, in secondo luogo, delega ad un membro del Governo e non al Governo.

Recita infatti l'articolo 76 della Costituzione: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

Mi dispenso dall'insistere sulla dimostrazione che l'articolo 7 contiene una vera e propria delega, anzi una vera delega indeterminata nel tempo e nell'oggetto. In altri termini questo articolo concede al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i pieni poteri in materia di imposizione di mano d'opera giovanile non qualificata. Per la dottrina, cito per tutti lo studio del nostro collega deputato professor Tosato « Legge di delegazione ed il Consiglio di Stato nel quadriennio dal 1947 al 1950 ».

Il suddetto articolo trae, con evidenza, la sua origine dall'articolo 7 della legge 21 settembre 1938, n. 1906, che usa la stessa dizione. Voi forse lo ricordate l'articolo 7 di quella legge del 1938 che dice: « Con decreto del Ministro delle corporazioni, sentita la Corporazione competente, può essere fissato per rami di attività, nell'industria e nel commercio, limitatamente a determinate attività, il numero di apprendisti da assumere in relazione al numero degli operai occupanti e alla possibilità di provvedere alla formazione professionale degli apprendisti ».

Testo questo che è stato riportato nell'articolo 7, ma badate bene, che era molto meglio precisato che non sia quello della imposizione che noi con l'emendamento del senatore Spallicci o con altri emendamenti, vorremo imporre. Forse è sfuggito ai compilatori o a coloro che hanno riprodotto il testo dell'articolo 7 di quella legge, che i tempi nel 1938 erano diversi dagli attuali e che allora non c'era ancora la Costituzione, ma c'era invece, ciò che è stato dimenticato, la legge n. 100 del 31 gennaio 1926, con la quale venivano concessi pieni poteri al Governo d'allora. Però non era il Governo che poteva emanare queste norme di imposizione di mano d'opera, era con un decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio dei ministri, che questo poteva avvenire. Vi faccio grazia di leggere l'articolo 2 e l'articolo 3 della legge ora citata.

Stando così le cose, non c'è dubbio che due sono le soluzioni per superare questa difficoltà: o imporre noi nella legge la percentuale della mano d'opera da assumere, oppure accettare l'altra soluzione proposta dall'amico Varaldo.

Permettete però, prima di tutto, che io richiami la vostra attenzione su un argomento particolare, e cioè su quell'argomento che riguarda la percentuale di apprendisti che dovrebbero essere assunti. Dice il testo dell'emendamento del senatore Spallicci che questi apprendisti dovrebbero essere assunti dalle aziende agricole, da quelle industriali, da quelle commerciali e dallo Stato. A questo proposito c'è da osservare che quando lo Stato assume anche un salariato, un piccolo concorso lo fa sempre, magari interno. Non parlo poi di quelli che sono gli impiegati, che vengono assunti per concorso per esami o per titoli. Per gli enti parastatali è la stessa cosa.

Comunque, anche se ci si volesse riferire ai salariati, anche questi fanno un concorso: basta citare per tutti gli operai delle Ferrovie. Ma un altro esempio ancora voglio farvi: la mia scuola, che è un ente parastatale, assume con concorso i salariati che affluiscono alla azienda agraria annessa alla scuola.

Ragione per cui la imposizione di un certo numero di apprendisti, allo stato attuale della nostra situazione, è cosa assai poco opportuna, controproducente e frustrerebbe completamente gli scopi che noi ci proponiamo, cioè l'assunzione e la qualificazione della nostra mano d'opera giovanile.

Sarebbe inoltre impossibile, allo stato attuale, stabilire con esattezza quale percentuale di apprendisti dovremmo imporre noi alle sin-

gole aziende, poichè non sappiamo quale sia il numero degli operai occupati nelle aziende, in relazione ai quali quell'imponibile di apprendisti dovrebbe essere prescritto. Quale è la percentuale di apprendisti che dovremmo far assumere, se non sappiamo ancora oggi quanti sono gli operai qualificati e specializzati occupati nelle nostre aziende? (*Interruzione del senatore Spallicci*). Mi scusi, senatore Spallicci, perchè in questi quindici giorni circa io mi sono occupato e preoccupato presso i vari Ministeri, con l'ausilio prezioso del nostro illustre Presidente, di conoscere quanti siano questi operai. Nella mia Provincia mi sono rivolto alla Camera di commercio e questa mi ha risposto che non lo sa. Il Ministero molto, molto approssimativamente, anzi in via di larga approssimazione ha potuto indicarmi quelli che sono gli operai impiegati nell'industria. Ora badate che imporre il 3 o il 4 o il 5 per cento è cosa pericolosissima.

BITOSSI. Guardi, senatore Grava, che ci sono gli studi dell'ultimo censimento già pubblicati!

GRAVA, *relatore*. La statistica è spesso un gioco di bussolotti! Badate che è stato molto più saggio il legislatore del 1938, perchè noi oggi vorremmo imporre una percentuale a tutte le aziende indiscriminatamente. Gli onorevoli colleghi comprenderanno bene che cosa significhi questo: un errore grossolano, una enormità. Il legislatore del 1938, che poi è stato imitato dai nostri colleghi legislatori alla Camera dei deputati, ha detto nell'articolo 7 di quella citata legge: «... può essere fissata per rami di attività nella industria e nel commercio, limitatamente anche a determinate località». Voi capite, onorevoli colleghi, che imporre indiscriminatamente a tutte queste aziende una percentuale di apprendisti significherebbe commettere un errore grossolano ed imperdonabile.

Comunque ho già chiarito a sufficienza il mio pensiero: se quei signori cui ho fatto appello prima non assumeranno, secondo le loro possibilità di impartire l'istruzione professionale, un numero sufficiente di giovani apprendisti, allora saremmo costretti a provvedere noi in altra maniera. Faremmo cioè in modo che ogni Provincia segnali al Ministero, o a noi legislatori, quanti apprendisti può essere in grado di assumere ciascuna azienda. Ma ora, lo ripeto ancora una volta, sarebbe un errore stabilire questo imponibile ed inoltre stabilirlo in maniera indiscriminata per tutte le aziende. Pensate soltanto a questo: le aziende di credito hanno un personale che per il 90 per cento è costituito da qualificati; le aziende assicuratrici hanno pure tutto personale specializzato. Imporre la stessa percentuale anche a queste aziende, che hanno lavoratori tutti qualificati, sarebbe una cosa enorme. Senza contare l'onere di imposizione che hanno oggi tutte le ditte, le quali devono assumere circa l'8 per cento di personale tra mutilati e invalidi di guerra. Mi dispiace, senatore Spallicci, di non poter accogliere il suo emendamento.

Sarebbe un errore gravissimo, allo stato attuale imporre a tutte le aziende di assumere una determinata percentuale di mano d'opera, e sarebbe anche controproducente. Non voglio ripetere le ragioni che ha detto il senatore Marina, nè quello che io dissi nella seduta del 2 dicembre. L'imposizione è sempre ostica per tutti, senza contare che in questo caso non raggiungeremmo lo scopo, perchè non tutte le aziende hanno la possibilità di impartire questa istruzione. Pertanto questa soluzione è da scartarsi; resta la seconda soluzione, proposta dal senatore Varaldo, che io accetto volentieri pur rendendomi conto dello scarso valore degli ordini del giorno.

Comunque è il primo esperimento che facciamo: vediamo come andranno le cose. Se queste norme non verranno osservate, provvederemo ad una imposizione per legge, ma solo dopo aver conosciuto provincia per provincia la possibilità di assorbimento di ciascuna delle aziende. Attualmente un'imposizione sarebbe impossibile e controproducente poichè frustrerebbe gli scopi per cui noi approviamo il disegno di legge.

Accetto l'ordine del giorno del senatore Varaldo, ma mi permetto di far osservare che forse in un anno non si avrà la possibilità di raggiungere quella esperienza che in questo caso è necessaria. Quindi sarebbe meglio stabilire un biennio.

Quanto ho detto serve a chiarire i motivi per cui ritengo opportuna la soppressione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Avevo dato la parola al relatore poichè nessun altro aveva chiesto di parlare. Mi accorgo che alcuni senatori desiderano ancora intervenire nella discussione; in tal caso dovremo consentire al relatore di intervenire ancora una volta per ultimo.

Il senatore Bitossi propone degli emendamenti all'emendamento del senatore Spallicci. Il senatore Bitossi propone anzitutto di sopprimere nel primo comma dell'emendamento formulato dal senatore Spallicci le parole « qualificati e specializzati » e, dopo le parole « inferiore al 4 per cento », tutta la parte rimanente del periodo; propone inoltre di aggiungere il seguente comma: « Il Comitato di cui all'articolo 1 ha la facoltà di esentare dall'obbligo di assunzione dell'aliquota fissata nel primo comma quei settori la cui attività non comporta assunzione di apprendisti in un numero determinato ».

Il senatore Bitossi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

BITOSSI. Signor Presidente, rinunzio ad illustrarli perchè sono già abbastanza chiari.

SPALLICCI. Non ho intenzione di polemizzare perchè tra colleghi non è il caso. Volevo soltanto dire che i danni che deriverebbero da questo imponibile tutt'al più si potrebbero constatare tra un anno. D'altra parte con l'emendamento proposto dal collega Bitossi si potrebbero esentare certe categorie. Ma lo spirito del mio emendamento è questo: noi abbiamo atteso per un periodo di tempo abbastanza lungo che i datori di lavoro assumessero il quantitativo di apprendisti desiderato. Il Ministero, che lo poteva, non ha mai usufruito della delega. Ora ci troviamo in una situazione diversa, poichè i datori di lavoro, mentre prima potevano essere scusati perchè l'apprendista doveva essere pagato, oggi, con tutte le agevolazioni che abbiamo loro dato, non hanno giustificazioni. Per questo ritengo che sarebbe opportuno mettere questi datori di lavoro in condizioni di dover fare quello che prima avevano facoltà di fare, al fine di portare un miglioramento nella disoccupazione giovanile e di aumentare il numero dei qualificati e specializzati. Se fra venti anni avremo un numero di qualificati molto grande, sarà tanto di guadagnato; l'estero non ci chiede che operai specializzati, qualificati.

Il relatore dice che accetta l'ordine del giorno del senatore Varaldo. Ho qui sott'occhi la relazione sul disegno di legge Salomone che ad un certo punto dice: « Tutti i menzionati ordini del giorno, accettati dal Governo, ottennero il consenso del Senato. Ma sono finora rimaste pure e semplici, per quanto autorevoli, segnalazioni ai competenti Ministeri ».

Ho motivo quindi di ritenere che anche questo ordine del giorno, per quanto impegnativo, debba rimanere una pura e semplice segnalazione.

All'osservazione del senatore Marina, che il personale imposto turba generalmente l'ordine di uno stabilimento o di un'azienda, posso obiettare che ad un turbamento determinato da motivi di carattere morale o di inettitudine dell'apprendista si può facilmente ovviare eliminandolo. Pertanto insisto nel mio emendamento accettando le modifiche proposte dal senatore Bitossi.

BITOSSI. Secondo l'emendamento del senatore Spallicci la percentuale di apprendisti non inferiore al 4 per cento dovrebbe essere calcolata in rapporto al numero degli operai qualificati e specializzati. Ad evitare il rischio che per cercare di assumere pochi apprendisti si diminuisca il numero degli operai specializzati e qualificati e quindi diventino tutti operai comuni io proporrei di considerare il 4 per cento in rapporto al numero complessivo dei lavoratori, sopprimendo nel primo comma le parole: « qualificati e specializzati ».

ZANE. Rilevo con piacere che l'intervento del senatore Grava è stato ampio ed esauriente. All'inizio della discussione di questo dibattuto articolo 7 ho manifestato ai colleghi, ed in particolare all'amico Varaldo, che ha preso l'iniziativa di sollevare l'eccezione, i miei seri dubbi in ordine al carattere di una vera e propria delega che ravvisavo nell'articolo 7, a

proposito della facoltà da accordarsi al Ministro del lavoro circa l'imponibile di assunzione di apprendisti da stabilire per determinate aziende. Ho il piacere di constatare che l'eccezione sollevata ha fornito argomento di ampia discussione, di approfondito esame e di studio appassionato soprattutto da parte del nostro relatore che ci ha maggiormente convinto dell'opportunità di non approvare l'articolo 7, che avrebbe dovuto fra l'altro essere discusso in Aula trattandosi di una vera e propria delega. Concordo con lui circa i seri motivi addotti per eliminare l'articolo 7 e circa i motivi in ordine alla opportunità di non accettare, in questo momento, l'emendamento proposto dal senatore Spallicci. Sono favorevole all'ordine del giorno proposto dal senatore Varaldo, ma ritengo anche opportuna la proposta del relatore di stabilire un biennio di esperimento per giudicare con esattezza se la legge abbia raggiunto o meno i risultati che da essa si attendono.

DE BOSIO. L'articolo 13 del progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati, trasfuso nell'articolo 7 del progetto in esame, costituiva e costituisce una vera e propria delega legislativa. Tanto è vero che io, in un primo momento, cercai di modificare il contenuto dell'articolo, presentando due emendamenti ai quali intendevo far seguire la proposta di rimettere questa discussione avanti l'Assemblea, perchè in questa sede non potevamo autorizzare tale delega. L'argomento ora è superato: opportunamente l'onorevole relatore ha approfondito l'argomento e rilevato che la Camera dei deputati probabilmente cadde nell'errore di riportare l'articolo 19 della legge del 1938 all'articolo 7 del presente progetto di legge. Si trascurò che la Costituzione di allora era radicalmente diversa dall'attuale. In quell'epoca il Governo poteva disporre le deleghe che voleva, non erano posti limiti di nessun genere dalla legge dell'aprile 1926, indicata dal relatore.

Eliminato questo scoglio che avrebbe inficiato di nullità la legge, vediamo di avvicinarci il più possibile al punto di vista della Camera dei deputati, per il principio, sempre affermato, di modificare solo nei casi indispensabili il testo della Camera. Questa non ha stabilito un obbligo tassativo di imponibile di mano d'opera, ha voluto solo dare una delega al Governo per autorizzarlo a valersene nel caso in cui lo ritenesse opportuno o necessario. Si tratta di una pura e semplice facoltà. Il trasformare questa facoltà in un'imposizione, mi sembra che significhi modificare il punto di vista della Camera, la quale evidentemente non volle innovare in pieno l'attuale sistema della libera assunzione degli apprendisti, in considerazione anche del fatto che l'attività industriale e commerciale è divenuta normale. Ognuno sa quali sacrifici e difficoltà determinò l'imponibile della mano d'opera nelle aziende durante i primi anni del dopo-guerra. In quel periodo tale misura era giustificata, trattandosi di un periodo eccezionale: si cercava di dare comunque la possibilità a chi ritornava dalla guerra, dai campi di concentramento, di riprendere immediatamente il lavoro. Oggi stabilire un'imponibile sarebbe un errore di carattere psicologico ed economico. Il senatore Marina giustamente ha rilevato che con questa legge si cerca soprattutto di raggiungere lo scopo di indurre tutte le imprese, le grandi, le piccole e le medie, ad assumere spontaneamente il maggior numero possibile di apprendisti, onde diminuire la disoccupazione giovanile. Questo è lo scopo fondamentale della legge, questo l'onorevole Commissione si è particolarmente preoccupata di raggiungere, col ridurre al minimo i contributi assicurativi e con l'eliminarli per le aziende artigiane.

Trovo opportuno invece l'ordine del giorno del senatore Varaldo, sebbene gli ordini del giorno non abbiano efficacia vincolativa o normativa. Quando però una Commissione in sede legislativa all'unanimità, stabilisce un principio, se questo non viene attuato, il Governo ha il dovere di riprendere in esame il problema e di risolverlo. Se il Governo non vi si presterà ognuno di noi potrà intervenire e presentare un progetto di legge, per introdurre l'imponibile della mano d'opera in questa materia. Per questi motivi ritengo opportuno che la Commissione deliberi la soppressione dell'articolo 7. La legge del 1938 non ha avuto alcun risultato pratico, la stessa sorte toccherebbe al disposto di questo articolo. Aderisco pertanto alla proposta di soppressione

di questo articolo e mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno Varaldo, con la modifica proposta dal relatore.

ANGELINI. Per quello che abbiamo già stabilito nei riguardi delle botteghe artigiane, dovremmo aver fiducia nella bontà di questa legge. Son d'accordo quindi col relatore e con il senatore Marina sulla inopportunità di mantenere l'articolo 7 e di accettare l'emendamento del senatore Spallicci circa l'imponibile di mano d'opera.

Se le cose non andranno come noi ci auguriamo avremo la possibilità di giungere all'imponibile di mano d'opera attraverso un nuovo disegno di legge.

Dell'emendamento Spallicci mi preoccupa soprattutto l'ultima parte: « Tale disposizione si applica anche a quelle categorie di dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici, per le quali non è previsto un inquadramento organico o l'assunzione mediante concorsi ». Nelle Amministrazioni dello Stato infatti fino a 18 anni non è possibile entrare; d'altronde tutti coloro che intendono far parte delle Amministrazioni statali debbono essere assunti attraverso pubblici concorsi, a meno che non si tratti di un lavoro di breve durata. Non vedo quindi come potrebbe essere realizzata questa disposizione anche se la Commissione volesse accettarla.

VARALDO. Non ho difficoltà ad accettare la modifica proposta dal relatore al mio ordine del giorno. Ma in questo momento mi accorgo che qualche collega della sinistra fa delle obiezioni. Per conto mio posso anche mantenere l'anno.

Sia chiaro che ho sollevato il problema della delega perchè non potevamo votare un articolo che non indica quali sono le categorie di aziende cui si possa imporre il minimo di apprendistato. L'emendamento del senatore Bitossi tenderebbe a dare la delega tolta al Governo ad un Comitato. Ma l'imponibile di mano d'opera è una cosa molto delicata per lasciare che sia stabilito da un Comitato.

GRAVA, *relatore*. Mi permetto di ricordare ancora che allo stato attuale delle cose l'imposizione non è possibile oltre ad essere controproducente.

Io vi prego di voler considerare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 16 settembre 1947, n. 929, concernente le norme relative al massimo impiego di lavoratori nell'agricoltura, vale a dire la imposizione di mano d'opera nell'agricoltura. Si tratta di parecchi articoli che stabiliscono quali aziende agricole debbono assumere mano d'opera giovanile; articoli che riguardano anche la nomina di Commissioni comunali e di Commissioni provinciali incaricate di indicare il numero di lavoratori che ciascuna azienda può assumere. Vi è l'articolo 4, nn. 1 e 2, che stabilisce che la Commissione provinciale per la massima occupazione deve indicare i criteri di massima circa l'assunzione obbligatoria di lavoratori per ogni ettaro, da imporsi per categoria nell'annata agraria ed in ogni singola stagione di essa e per le singole zone agrarie della provincia. Poi vengono stabiliti i criteri per la determinazione del numero delle unità lavorative per categoria di specializzazione da assegnare ad ogni azienda.

E poichè, senatore Fiore, ella ha avuto la compiacenza di citare la sua Sicilia, dove ha detto che la imposizione nell'agricoltura della mano d'opera ha sortito benefici effetti, mi permetto di ricordare il decreto legislativo con il quale vengono dettate delle norme precise e tassative circa la possibilità per ogni azienda agricola di assumere lavoratori. E noialtri qui vorremmo il tre, il quattro, il cinque per cento per tutte le aziende, per quelle commerciali, industriali, del credito, dell'assicurazione, indiscriminatamente? È una cosa impossibile, amici miei!

E qui faccio ammenda dicendo che se il legislatore del 1918 è stato saggio, il legislatore del 1947 è stato ancora più saggio. Adesso noi non dobbiamo essere dei legislatori poco saggi, in maniera che si possa dire che coloro che hanno fatto questa legge, imponendo indiscriminatamente gli apprendisti ad ogni azienda, non sono stati dei buoni legislatori.

Debbo quindi, ancora una volta, dichiarare, signor Presidente, che non posso accettare in questo momento la imposizione di mano d'opera, motivo questo per cui opino debba essere soppresso l'articolo 7 e sostituito da un ordine del giorno, che mi auguro sia approvato alla unanimità dalla Commissione.

Ai colleghi che sono di contrario avviso, debbo far presente che accogliendo ora una imposizione di mano d'opera noi sconvolgeremmo tutta l'impostazione del disegno di legge. Noi tutti abbiamo votato gli articoli di questo disegno di legge in maniera da determinare uno stimolo alla assunzione della mano d'opera giovanile, alleggerendo gli oneri previdenziali, cercando di creare le condizioni da cui possano scaturire spontaneamente queste assunzioni. Abbiamo impostato così questo disegno di legge perchè riteniamo che così si arriverà anche a percentuali di giovani da assumersi, maggiori di quelle che vorrebbe il senatore Bitossi. Gli imprenditori, infatti, come hanno interesse al rinnovamento degli impianti della propria azienda, così hanno ugualmente interesse a formare nuovi lavoratori, e tutto questo secondo quanto la struttura stessa dell'azienda consente. Una imposizione del genere di quella che viene richiesta andrebbe contro a certe condizioni tecniche di produzione, specie dove c'è una produzione a catena; in questi casi specialmente, introdurre una percentuale obbligatoria di apprendisti che significato può avere? In altre produzioni invece vi può essere un maggior numero di apprendisti, come in un reparto di prova macchine, di utensileria, ma in un reparto di lavorazioni in serie, lo ripeto ancora una volta, questa percentuale sarebbe un elemento estremamente dannoso. In questo settore o si creano delle scuole a lato, oppure non c'è alcuna possibilità tecnica di impiego degli apprendisti.

Poi, senatore Bitossi, guardi che si introdurrebbe, così facendo, una resistenza al passaggio di categoria. Tutti sanno la difficoltà estrema del passaggio di categoria. Il senatore Bitossi ha detto: stabiliamo questa percentuale in base al numero generale degli operai; si verrebbe a togliere così, collega Bitossi, un potere che ha la Commissione di cui all'articolo 1 del disegno di legge. Questa Commissione deve stabilire, per l'appunto, dei criteri generali, ma non può giudicare di altro.

Vi pregherei, per queste ragioni, di non voler insistere su questo emendamento. Certo è che la legge, proprio come è stata impostata, darà la garanzia di una occupazione superiore di certo a quella percentuale richiesta nell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti innanzitutto l'emendamento del senatore Marina, che propone la soppressione dell'articolo 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'emendamento sostitutivo dell'articolo 7, proposto dal senatore Spallicci, si intende pertanto precluso.

Ci sarebbe ora da esaminare l'ordine del giorno presentato dal senatore Varaldo.

GRAVA, *relatore*. Relativamente all'ordine del giorno Varaldo, sarei del parere di sostituire le parole: « entro un anno dall'entrata in vigore della legge », con le altre: « nel biennio dall'entrata in vigore della legge ».

BITOSSI. Poichè è stato approvato l'emendamento soppressivo dell'articolo 7, è chiaro che questo articolo bisogna sostituirlo con qualche cosa. Per tale motivo il collega Varaldo propone di sostituirlo con un ordine del giorno. Ma se invece di fare un ordine del giorno si mettesse nel disegno di legge quello che il collega Varaldo vuol dire con l'ordine del giorno, non sarebbe forse meglio? Si potrebbe impegnare il Ministro a presentare un progetto di legge per stabilire l'obbligo per i datori di lavoro di assumere aliquote di apprendisti, qualora riscontri, dopo un anno di applicazione della legge, che questa non abbia conseguito i risultati che da essa si attendevano. (*Interruzione dal centro*). Non si può fare perchè non si vuole fare! Non si vuol fare perchè i lavoratori costino il meno possibile agli industriali!

PRESIDENTE. Senatore Varaldo, accetta la proposta dell'onorevole relatore di sostituire nel suo ordine del giorno alle parole « entro un anno », le parole « nel biennio »?

VARALDO. Io non avrei alcuna difficoltà, senonchè questa mia accettazione, secondo la interpretazione data dalla sinistra, potrebbe far pensare che si voglia rimandare alle calende greche la soluzione del problema. Dichiaro pertanto di desiderare che il mio ordine del giorno rimanga nel testo da me formulato.

BITOSSI. Presento il seguente articolo, in sostituzione dell'articolo 7, di cui è stata approvata la soppressione:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, qualora ne intravveda la necessità in relazione alle possibilità di provvedere alla formazione professionale dei giovani lavoratori apprendisti, presenterà un disegno di legge che obblighi i datori di lavoro ad assumere aliquote di apprendisti, tenendo presenti le particolarità dei rami di attività nell'industria, nel commercio, nelle assicurazioni, nelle banche e nei trasporti ».

MARINA. Ma quando un articolo è soppresso, sulla stessa materia non può esser presentato un altro articolo!

VARALDO. Ritengo che non sia opportuno mettere in un disegno di legge un articolo con il quale si impegni il Governo a presentare un altro disegno di legge. Inoltre avremmo il fatto che il Governo, prima di presentare il nuovo disegno di legge, dovrebbe interpellare un Comitato. Si andrebbe insomma oltre quella che è la prassi normale.

GRAVA, *relatore*. L'articolo proposto è inaccettabile anche dal punto di vista giuridico, perchè non si può dire in un articolo del disegno di legge: in attesa di come funzionerà la legge.

PRESIDENTE. Onorevole Bitossi, insiste sul suo emendamento aggiuntivo?

BITOSSI. Dichiaro di non insistere.

PRESIDENTE. Possiamo pertanto tornare subito all'articolo 24, che era rimasto in sospeso, in attesa della decisione sull'articolo 7.

Art. 24.

I datori di lavoro sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10 mila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 3;

b) con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni apprendista non assunto in contravvenzione all'articolo 7 e per ogni violazione alle norme dell'articolo 12.

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento, a norma dell'articolo 162 del Codice penale.

Essendo caduto l'articolo 7, cadrebbe anche la sanzione prevista alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 24. In altri termini, debbono essere soppresse le parole « per ogni apprendista non assunto in contravvenzione allo articolo 7 ».

GRAVA, *relatore*. Siamo perfettamente d'accordo su questo!

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento soppressivo al primo comma dell'articolo 24. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 24, quale risulta con l'emendamento testè approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 25.

Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 22 e 23 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

(*È approvato*).

Non rimane quindi che da mettere ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Varaldo. L'onorevole relatore ha proposto di sostituire, in quest'ordine del giorno, alle parole « entro un anno » le parole « nel biennio ».

GRAVA, *relatore*. Se la modifica da me proposta all'ordine del giorno del senatore Va-

raldo dovesse avere come risultato che l'ordine del giorno non venisse approvato all'unanimità, non ho alcuna difficoltà a ritirarla.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno del senatore Varaldo:

« La 10ª Commissione permanente del Senato impegna il Governo a predisporre, entro un anno dall'entrata in vigore della legge sull'apprendistato e per il caso in cui la stessa non consegua i risultati che da essa si attendono, un disegno di legge che contempli l'obbligo dei datori di lavoro di assumere aliquote di apprendisti in relazione al numero dei lavoratori occupati ».

Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

ANGELINI. Onorevoli colleghi, mentre ci apprestiamo a votare il disegno di legge sulla disciplina dell'apprendistato, ci corre l'obbligo, a cose fatte, di rilevare la opportunità di avere deciso a suo tempo di coordinare, perfezionare e migliorare il testo del progetto, nella stesura pervenutaci dall'altro ramo del Parlamento.

Infatti, com'è noto, appena iniziatasi in Commissione la discussione generale e notate alcune imperfezioni, sorse il problema se il disegno di legge dovesse essere approvato nel testo della Camera oppure se i suggerimenti di apportare necessarie modifiche, avanzati da una Commissione ristretta, fossero preminenti sulla urgenza manifestata da più parti di rendere sollecitamente operanti le nuove disposizioni legislative sull'apprendistato.

La Commissione fu di quest'ultimo avviso, in quanto ritenne che l'angoscioso problema dei giovani desiderosi di diventare operai poteva essere risolto solo se la legge avesse contenuto norme tali da semplificare il complicato sistema burocratico per l'assunzione degli apprendisti, per la tenuta della contabilità relativa alle assicurazioni sociali, per unificare il pagamento dei contributi relativi e contenere questi nei giusti limiti, richiedendo, se del caso, e per determinate categorie, l'intervento dello Stato per assumersene l'onere.

Questi obiettivi pare a me siano stati raggiunti, così che la 10ª Commissione permanente non può che compiacersi del suo operato, ringraziare il suo Presidente, senatore Pezzini, e il suo relatore, senatore Grava per essere riusciti a superare tutte le difficoltà che si presentavano per soddisfare le suddette esigenze. Del resto ciò si è potuto fare in quanto si è trovata comprensione nel Ministro del lavoro, onorevole Vigorelli, e nel Sottosegretario, onorevole Sabatini, sempre solleciti a risolvere i problemi che preoccupano la classe lavoratrice.

Oggi quindi la nostra Commissione approva un disegno di legge che, secondo noi, va pienamente incontro ai desideri più volte manifestati dalle associazioni giovanili, dalle associazioni sindacali, dai partiti democratici ed anche, perchè no, dai datori di lavoro e dai maestri delle botteghe artigiane, per cui vogliamo augurarci che non appena questo disegno di legge diventerà legge della Repubblica, i cantieri, gli opifici, le industrie di ogni genere apriranno senza incertezze e senza eccezioni i loro laboratori alle giovani generazioni, attualmente in giustificata ansiosa attesa di essere assunte come apprendisti per passar poi sollecitamente al ciclo produttivo presso ogni azienda.

In tal modo il problema dei giovani potrà trovare soluzione e la Repubblica potrà guardare al suo domani senza preoccupazioni per questo vitale settore.

Ed un altro augurio vogliamo formulare ed è questo, che i giovani apprendisti nelle aziende trovino un ambiente che non sia loro ostile, un ambiente che li comprenda e dove essi possano apprendere il mestiere cui aspirano, senza che da nessuna parte si pensi ad eludere le disposizioni previste dalla legge, dai contratti collettivi cui la legge si riferisce, nonchè dalle norme relative alla tutela anche morale dei giovani.

Se inosservanze si dovessero riscontrare, onorevole Sottosegretario, bisognerà esser severi verso i colpevoli, perchè una indulgenza in questo caso sarebbe un vero delitto. Vogliamo però augurarci che tutto procederà nel migliore dei modi.

È con questo pensiero ed è con questo auspicio che noi ci accingiamo a dare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge.

MARIANI. Onorevoli colleghi, questa legge completa o meglio dovrebbe completare le leggi vigenti in materia di lavoro. Ma noi temiamo seriamente che essa rimarrà inoperante se non saranno applicate le leggi che già esistono in materia e che dovrebbero essere rispettate.

La legge sul collocamento è sistematicamente violata, e se ciò continuerà a verificarsi, la legge che ci apprestiamo a votare non potrà mai divenire operante.

Ma vi è un altro problema che indirettamente e, potrei dire, direttamente si ricollega a tutto lo spirito della legge che stiamo per approvare. Mi riferisco al rispetto dei contratti di lavoro e al grave problema dei contratti a termine.

Al riguardo da tempo sono state elevate un'infinità di denunce: da quelle veramente serie esposte in un articolo dal titolo: « La classe operaia si difende », fino a quelle dello stesso Convegno indetto dalla Società umanitaria, in cui sono intervenuti rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali. In materia, egregi colleghi, non presento un ordine del giorno per stornare qualsiasi sospetto di spirito di parte. Però, io che raramente intervengo, vi chiedo ora la cortesia di volermi prestare un po' di attenzione.

Tra le varie denunce — ed entriamo proprio nel campo specifico dei giovani dell'apprendistato — vi ricordo quella della Commissione giovanile della F.I.O.M. di Milano, che riguarda quanto avviene nello stabilimento Borletti, dove sono occupati circa quattrocento giovani e ragazze. La quasi totalità è stata assunta violando la legge sul collocamento. In violazione pure al contratto di lavoro, la Direzione dello stabilimento ha portato da dodici giorni a tre mesi il periodo di prova. All'atto dell'assunzione vengono chieste informazioni sulle opinioni politiche e sindacali dei lavoratori, sui loro rapporti familiari e perfino sulle loro relazioni sentimentali. Il lavoratore deve consegnare due fotografie per lo schedario fotografico come se, invece di una fabbrica, si trattasse di un penitenziario. Io dico che se la legge sul collocamento venisse rispettata rigidamente questi fatti non accadrebbero. Ma vi è di più: la Direzione applica tabelle di cottimo differenziato tra le operaie assunte secondo il contratto di lavoro e quelle a contratto a termine. Il contratto collettivo di lavoro prevede che il cottimo può essere individuale o collettivo. Nei reparti tachimetri vi è un cottimo collettivo che per le operaie di seconda categoria è di lire 49,15 più la paga base di lire 29,35 complessivamente lire 78,50 orarie. Una ragazza di diciotto anni appartenente alla seconda categoria ed assunta a termine percepisce sempre la paga oraria di 29,35 ma il cottimo collettivo viene ridotto in modo da ottenere sulla paga base lire 5,87 all'ora. Si hanno quindi queste differenze: operaie assunte a tempo indeterminato lire 78,50, assunte a termine lire 35,22. Sono quindi lire 43,28 orarie che la ditta froda alle operaie assunte a termine. Mentre il contratto di lavoro prevede attraverso scatti mensili di poter arrivare a lire 69 orarie entro il periodo di due anni, la ditta per le operaie assunte all'età di quattordici anni impone un tirocinio di sei anni prima di raggiungere questa paga. Anche i giovani e le ragazze addetti agli uffici sono sottoposti ad un trattamento economico che non tiene conto dei contratti di categoria Basta citare alcuni esempi: varie ragazze assunte con la mansione di impiegate ricevono una retribuzione di operaie di seconda categoria per un lungo periodo, al termine del quale, se a giudizio della Commissione sono ritenute idonee, passano alla terza categoria *B* con la minima retribuzione, senza contare che parecchie stenodattilografe che dovrebbero appartenere a categorie superiori sono declassate alla terza *B*. Vi sono inoltre giovani laureandi che svolgono mansioni impiegatizie e vengono retribuiti per un certo periodo di tempo con la paga di un manovale specializzato. Avviene persino che alcune giovani impiegate per più mesi, prima di essere prese in forza, prestano la loro opera senza regolare cartellino. Giovani e ragazze sono sottoposti a ritmi di lavoro che ne spremono in pochi giorni le energie minandone la salute e l'integrità fisica. Ragazze di quattordici, quindici anni fanno dieci-undici ore di lavoro al giorno. Occorre tener presente che i ritmi di lavoro sono velocissimi. Basti pensare che una ragazza che lavora a catena nel reparto tachimetri deve montare un pezzo ogni trenta secondi. Dei giovani e delle ragazze sono im-

piegati in lavori pesanti e nocivi. Vediamo qualche esempio: reparto spruzzature macchine per cucire: oltre la inadeguata protezione contro le esalazioni delle composizioni chimiche le ragazze sono costrette a sottoporsi ad un enorme sforzo fisico. Il loro compito è di applicare sulle macchina da cucire la decalcomania cioè l'etichetta col nome « Borletti ». Un manovale porta con un carrello venticinque macchine da cucire contenute in cinque supporti di metallo del peso di quindici chilogrammi l'uno. La ragazza deve prendere la macchina da cucire dai supporti, portarla sul banco, fare la decalcomania e riporre la macchina su un altro supporto. Ogni cinque macchine fatte una ragazza deve spostare il relativo supporto che le sostiene. Vi sono due tipi di macchine, una del peso di chilogrammi dodici ed un'altra di chilogrammi quattordici. In una giornata lavorativa una ragazza deve compiere la decalcomania per un primo tipo da un minimo di 130 macchine ad un massimo di 180; per il secondo tipo da 80 a 110 macchine. Ne consegue che le ragazze devono spostare in media da 28 a 38 quintali di materiale al giorno. A questi si aggiunga il peso dei supporti che si aggira sui dieci quintali. Vale a dire che una ragazza addetta alla decalcomania porta a spasso ogni giorno dalle 3,5 alle 4,6 tonnellate di metallo.

Molti giovani apprendisti vengono adibiti per lavori non attinenti alla loro istruzione professionale. Nel reparto macchine automatiche la maggioranza dei giovani viene addetta a lavori da manovale specializzato o peggio ancora da manovale comune. Nel reparto spolette alcuni giovani sono addetti alle macchine per la graduazione, lavoro questo prettamente da manovale specializzato, senza possibilità di apprendere qualche cosa che serva per la loro futura specializzazione professionale, e naturalmente percepiscono la paga di apprendisti.

Vi sono corsi per l'istruzione professionale con circa trenta allievi. Terminati questi corsi i giovani vengono assunti con un contratto a termine e parte di loro sono adibiti a produzioni in serie. Ai giovani lavoratori che frequentano le scuole serali non vengono retribuite le ore di permesso per la frequenza ai corsi stessi, contrariamente a quanto stabilito dalla legge 1938, senza contare che al raggiungimento del diciottesimo anno, parecchi giovani vengono licenziati.

Onorevoli colleghi, quello che accade in questo stabilimento accade anche in altri stabilimenti. Pertanto esprimo il voto che la legge sul collocamento venga rigidamente rispettata, che il Ministero del lavoro, nell'àmbito delle sue facoltà, si preoccupi del rispetto dei contratti di lavoro, che il Ministero del lavoro prenda in esame le denunce che da ogni parte sono state levate contro il deprecato sistema dei contratti a termine ed infine prego l'onorevole Sottosegretario di farsi interprete presso il Ministero del lavoro del nostro voto che la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori delle fabbriche venga prontamente nominata per iniziare così al più presto i propri lavori.

MARINA. Nella discussione dei bilanci presentati dal Governo ho avuto l'onore di intervenire sul problema di agevolare l'occupazione dei giovani. Questa legge dà l'avvio alla risoluzione di questo problema ed io spero che, contrariamente alle preoccupazioni di qualche collega, essa diventi veramente operante. Ho l'impressione infatti che siamo sulla strada giusta. Nel giugno dello scorso anno io presentai un disegno di legge su questa materia, che necessariamente deve essere adeguato a quello che abbiamo stabilito per gli apprendisti se si considera che oltre gli apprendisti vi è un'imponente quantità di giovani immessi nei cicli lavorativi. Proprio i giovani noi dobbiamo addestrare al lavoro e dobbiamo comunque far entrare nelle fabbriche. Nel mio disegno di legge chiedevo l'esenzione totale dai contributi, nella speranza che i datori di lavoro venissero incontro ai giovani immettendoli più facilmente nelle aziende. Per quanto riguarda la situazione sindacale attuale debbo segnalare la mancanza di una diversità di retribuzione salariale in rapporto alle diverse qualifiche ed all'abilità professionale. Questo è un errore fondamentale dal punto di vista produttivo. Varie volte sono intervenuto in questo importante problema che è necessario affrontare e risolvere con urgenza se vogliamo creare nel campo lavorativo quello che si suol dire un ordine di lavoro perenne.

Sono certo che sia nel campo della grande industria, sia nel campo della media e piccola industria, potrà essere bene accolta questa legge che è stata perfezionata grazie alla solerzia del nostro Presidente, all'opera dell'onorevole relatore ed al contributo sia pure piccolo che ciascuno di noi ha creduto di dare. Pertanto darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

BITOSSI. Il disegno di legge che stiamo per approvare è il compendio di una serie di disegni di legge che sono stati presentati alla Camera da deputati di diversi settori.

Animati dallo stesso desiderio che anima tutti gli Italiani i quali effettivamente amano il loro Paese, di cercare di tutelare quanto più è possibile la gioventù, di venire incontro ai problemi dei giovani, di aiutarli, di ridurre al minimo le loro preoccupazioni allorchè si affacciamo alla vita, noi approviamo questa legge che deve tutelare esclusivamente i giovani sia sotto un profilo sociale, sia sotto un profilo tecnico per dare al nostro Paese la possibilità di rinnovare, il più celermente possibile, quei quadri tecnici tanto necessari alla produzione ed allo sviluppo industriale e agricolo.

Questa legge deve essere interpretata esclusivamente nell'interesse dei giovani e dello Stato, non nell'interesse dei datori di lavoro. Su questo, particolarmente richiamo l'attenzione del rappresentante del Governo, perchè sia chiaro che l'abbandono di alcuni princìpi fondamentali da parte delle organizzazioni sindacali e, se volete, i sacrifici cui lo Stato dovrà andare incontro sono stati determinati esclusivamente dallo scopo di venire incontro ai giovani. Se con questa legge si volesse tutelare l'interesse del datore di lavoro, non solo noi voteremmo un disegno di legge poco opportuno, ma verremmo a danneggiare tutti i lavoratori. I giovani adibiti alla produzione non devono essere considerati degli apprendisti, ma dei lavoratori, perchè se noi considerassimo apprendisti coloro che producono e svolgono comunque un'attività produttiva che potrebbe essere svolta da altri lavoratori, favoriremmo sì i giovani, ma danneggeremmo i lavoratori anziani, perchè il datore di lavoro, per il suo egoismo, potrebbe essere spinto a preferire i giovani apprendisti e a licenziare i lavoratori anziani che oltre tutto devono provvedere anche alle necessità delle famiglie.

Il collega Marina ha affermato di essere sicuro che nell'artigianato e nella piccola industria l'assunzione avrà un maggiore sviluppo. È forse nell'artigianato o nella piccola industria che i pericoli cui ho accennato sono più gravi. Perchè, nella grande industria, data la sua vastità, vi è sempre la possibilità di creare dei reparti di apprendisti, dei reparti che integrino nel tempo la mano d'opera specializzata che, per forza di cose, è costretta ad abbandonare l'attività produttiva.

Nella piccola azienda, invece, si assumono gli apprendisti solo perchè vengono a costare molto meno di quanto non costi un operaio che svolga un'attività specializzata.

Nell' approvare questo disegno di legge, tengo quindi a mettere in risalto questo punto delicato e penso che noi della 10ª Commissione, unanimemente, poichè ci siamo trovati quasi sempre d'accordo sotto questi aspetti, si debba pregare il Governo di realizzare il massimo controllo perchè sulla base di questa legge non si debbano creare delle condizioni diverse da quelle che noi auspichiamo che si creino.

Io mi auguro, inoltre, ed ho finito, che la legge che oggi noi approviamo modificando totalmente o quasi, se non nel suo spirito certamente nella lettera, il testo che ci è pervenuto dalla Commissione competente della Camera dei deputati, sia approvata quale essa è dalla Camera dei deputati. Perchè se oggi noi della 10ª Commissione del Senato approviamo questa legge che giudichiamo imperfetta, l'approviamo perchè è indispensabile che si faccia qualche cosa per andare incontro ai giovani, e l'approviamo perchè è meglio che nulla, è meglio che lasciare, com'è ora, l'assunzione dei giovani apprendisti alla volontà delle singole provincie o delle singole aziende. Se dovesse ulteriormente tardare l'approvazione di questo disegno di legge, è certo che noi non opereremmo nell'interesse dei giovani e della collettività.

Quindi, nel dichiarare, a nome della mia parte, che noi voteremo a favore di questo disegno di legge, invito peraltro il Governo ad esigere l'applicazione integrale della legge stessa ed a promulgarla il più rapidamente pos-

sibile, con l'augurio che la Camera dei deputati accetti quel che la 10ª Commissione permanente del Senato ha fatto.

GRAVA, *relatore*. Arrivati al termine della nostra fatica, permettete che il relatore ringrazi tutti i colleghi a cominciare dal nostro illustre Presidente, non tanto per le parole cortesi che hanno espresso pubblicamente o privatamente nei confronti della mia modesta fatica di relatore, quanto per la cordiale collaborazione che tutti mi hanno dato, aiutandomi ad assolvere il mio difficile compito.

Chiedo scusa se, trasportato talvolta dalla passione che porto ai problemi del lavoro, ed un po' anche per amor di tesi, mi sono lasciato andare talvolta, come ha ricordato il senatore Mariani, a qualche espressione vivace. Ciò è dovuto al mio temperamento giovanile: vi assicuro però che in queste espressioni non c'era affatto la minima intenzione di offendere alcuno.

Sono convinto, onorevoli colleghi, che la nostra 10ª Commissione, lavorando sempre con quella cordialità con cui ha lavorato, che è per noi un costume, una tradizione, ha fatto un buono ed utile lavoro per i nostri giovani, per aprire loro le porte di ingresso nel mondo del lavoro, lavoro che deve procurare loro la serenità e la tranquillità per l'avvenire. Non oso affermare che questa legge abbatta tutti gli ostacoli che impediscono la immissione di questi nostri figliuoli nelle aziende i quali, senatore Barbareschi, questa mattina, come le ho detto, mi hanno fatto accogliere l'emendamento relativo alla assicurazione di vecchiaia, e sono lieto di averlo accettato, perchè l'avvenire di questi figliuoli ci preoccupa seriamente.

È certo però, signor Presidente e onorevoli colleghi, che noi abbiamo spianato la via, ed abbiamo aperto la porta cui prima questi giovani avevano bussato invano. La riduzione al minimo degli oneri contributivi a carico degli imprenditori, la semplificazione del pagamento degli stessi, la nessuna imposizione per l'assunzione degli apprendisti lavoratori, la concessione di più ampia facoltà per l'assunzione nominativa degli stessi, per non citare che le norme più importanti, costituiscono un incentivo agli imprenditori. E mi auguro, senatore Marina, e lei deve farsi interprete di questo nostro pensiero presso i suoi colleghi industriali, mi auguro che essi comprendano la situazione e non frappongano difficoltà di altro genere.

Questi provvedimenti non possono che favorire l'assunzione, da parte degli imprenditori, dei nostri giovani per impartire o far loro impartire quella istruzione pratica, addestrativa che è nel loro stesso interesse, nell'interesse cioè della produzione, dalla quale essi traggono i maggiori vantaggi.

Ai nostri giovani abbiamo dato la possibilità di guardare al domani con maggior tranquillità. Siamo spiacenti di non aver potuto accettare integralmente tutte le loro richieste; riteniamo però di aver dato loro tutto quanto era possibile dare nelle nostre attuali condizioni e cioè la possibilità di apprendere un'arte, un mestiere, senza spesa, il diritto alla retribuzione, alle ferie pagate durante questo addestramento, ad un trattamento previdenziale che è, vorrei dire, privilegiato per apprendisti, cose giuste che costituiscono per loro altrettanti elementi di serenità e di tranquillità per l'avvenire. Noi chiediamo a questi giovani, a questi nostri figliuoli, soltanto buona volontà. Diciamo loro, non solo quali legislatori, ma quali padri di famiglia: preparatevi bene perchè possiate domani assumere degnamente e degnamente coprire il posto che vi spetta, non soltanto nel mondo del lavoro, ma anche nella direzione politica del nostro Paese.

Più efficaci delle mie parole sono certamente gli articoli 26 e seguenti, per quanto riguarda gli artigiani e le imprese artigiane. Noi esprimiamo solo il fermo convincimento che questo nostro benedetto e glorioso artigianato si risollevi e fiorisca e ripeta le gloriose tradizioni del passato.

Noi, onorevoli colleghi, gli abbiamo prestato i mezzi necessari. E ora attendiamo gli imprenditori alla prova. Scusi, senatore Marina, se mi rivolgo a lei, ma lei è l'unico rappresentante degli imprenditori in questa Commissione. Ora, noi attendiamo gli imprenditori di tutte le categorie alla prova, che non potrebbe e non dovrebbe fallire e, se fallisse per colpa di costoro, promettiamo fin da questo momento che prenderemo delle misure più energiche e più severe. Noi invochiamo an-

cora una volta buona volontà e comprensione nell'interesse di tutti.

Non ho difficoltà ad associarmi, perchè sono toccato anche da vicino, illustre Presidente ed onorevoli colleghi, a quanto ha affermato il senatore Mariani, sulla osservanza dei contratti; e a quel che disse il senatore Bitossi, che questa nostra legge non tramuti l'apprendista in apprendista perpetuo. Quello che sta avvenendo oggi lo ha rilevato anche, da tecnico, il collega Marina.

Un ultimo ringraziamento, illustre Presidente ed onorevoli colleghi, desidero che da questa Commissione vada ancora una volta alla XI Commissione della Camera dei deputati, la quale, prima di me, aveva fatto una fatica vorrei dire ancora più improba, nel coordinare, come disse il senatore Bitossi, quell'amalgama di otto o dieci progetti esistenti. A questa Commissione della Camera il nostro ringraziamento, formulando l'augurio che ha formulato l'amico Bitossi, che essa cioè approvi il disegno di legge nel testo che noi rimandiamo loro, riveduto e, osiamo credere, migliorato.

Infine, signor Presidente, giacchè ho la parola e sono uno dei più anziani, non vecchio, intendiamoci, di questa Commissione, non soltanto per l'appartenenza ma anche per l'età, permetta, essendo forse l'ultima seduta di questa Commissione in quest'anno, ed essendo prossime le feste natalizie, che io formuli l'augurio più cordiale, sincero ed affettuoso per il nostro Presidente, per gli onorevoli colleghi e per il rappresentante del Governo. Auguro a tutti una buona festa di Natale e una buona fine d'anno nell'intimità della famiglia. Ho fatto appello alla buona volontà ed alla comprensione affinchè queste portino a tutti gli uomini di buona volontà quella pace che ci auguriamo, e spero che, quando ci rivedremo nel prossimo anno, le nubi oscure siano diradate e possiamo riprendere i nostri lavori con serenità e con tranquillità.

PRESIDENTE. Ringrazio gli onorevoli colleghi della Commissione per l'impegno che hanno messo nell'esame e nella discussione di questo disegno di legge. Un ringraziamento particolare voglio ancora esprimere anch'io, com'è già stato espresso dagli altri colleghi, che hanno parlato in sede di dichiarazione di voto, al nostro amico senatore Grava, relatore del disegno di legge, del quale io sono più degli altri in grado di riconoscere ed apprezzare la non lieve fatica cui si è dovuto sottoporre per portare la Commissione a questo risultato che oggi viene unanimemente riconosciuto valido.

Un ringraziamento particolare, quindi, vada all'amico Grava, che, con questa sua nuova benemerenza, aggiunta alle tante altre precedenti, si acquista una maggiore considerazione da parte mia; ed un ringraziamento vada pure al rappresentante del Governo, per quella assistenza molto valida che ci ha prestato in ogni seduta della nostra Commissione.

Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, do lettura del testo del provvedimento, nella sua formulazione definitiva e cioè con quelle modificazioni, formali o riguardanti la numerazione degli articoli, rese necessarie dal coordinamento:

TITOLO PRIMO

COMITATO CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO.

Art. 1.

Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori.

La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di Amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale.

Art. 2.

L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue

dipendenze, l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.

TITOLO SECONDO

ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA.

Art. 3.

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.

Art. 4.

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

Art. 5.

Nelle località dove esistono Centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.

L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuiti.

Art. 6.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai quattordici anni e non superore ai venti, salvo la limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

TITOLO TERZO

DURATA DELL'APPRENDISTATO E ORARIO DI LAVORO.

Art. 7.

L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni.

Art. 8.

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività.

Art. 9.

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.

Art. 10.

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della pubblica istruzione.

È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.

TITOLO QUARTO

DOVERI DELL'IMPRENDITORE E DELL'APPRENDISTA.

Art. 11.

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;

c) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;

f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè a quelle in genere a incentivo o in serie, se non per il tempo strettamente necessario all' addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro;

g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perchè l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;

h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

i) di informare periodicamente la famiglia dell' apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento;

l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza.

Art. 12.

L'apprendista deve:

a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;

c) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;

d) frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;

e) osservare le norme contrattuali.

Art. 13.

La retribuzione di cui all'articolo 11 lettera *c*) dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entità della produzione conseguita dall'apprendista.

Art. 14.

La durata delle ferie di cui alla lettera *e*) dell'articolo 11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età.

Art. 15.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

TITOLO V.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'APPRENDISTA.

Art. 16.

La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e foreste.

Art. 17.

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato.

Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, le sedi delle scuole statali.

L'esercizio dell' attività rivolta all' insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero della pubblica istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività.

Art. 18.

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto dell'apprendistato.

In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.

La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro.

Art. 19.

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del Codice civile l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

TITOLO SESTO

PREVIDENZA E ASSISTENZA.

Art. 20.

È costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro;

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264 nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro;

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, il Mi-

nistero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per iscopo l'insegnamento complementare degli apprendisti;

2) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

3) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento professionale.

Art. 21.

Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazioue;

b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:

1) assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

2) assistenza specialistica ambulatoriale;

3) assistenza farmaceutica;

4) assistenza ospedaliera;

5) assistenza ostetrica.

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, per:

1) le prestazioni concernenti la cura;

2) le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;

3) l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.

Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti.

Art. 22.

Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ne ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;

b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;

c) per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 20.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, lettera *b*) del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO SETTIMO

SANZIONI PENALI.

Art 23.

I datori di lavoro sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10 mila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 3;

b) con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni violazione delle norme dell'articolo 11.

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento, a norma dell'articolo 162 del Codice penale.

Art. 24.

Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 21 e 22 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

TITOLO OTTAVO

DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANO.

Art. 25.

Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi, organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che la attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi.

Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 in applicazione del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586.

Art. 26.

Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.

Art. 27.

I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati.

L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale della assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie.

Art. 28.

Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'articolo 21 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori, il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

L'erogazione delle somme medesime verrà effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in maniera forfetaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti assicuratori per l'intera collettività degli apprendisti artigiani.

Art. 29.

Gli imprenditori artigiani sono puniti:

a) con ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni apprendista assunto o dimissionato

senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'articolo 27 primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'articolo 11 della presente legge;

b) con ammenda da lire 10.000 a lire 30 mila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato.

Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente articolo 23, ultimo comma.

TITOLO NONO

NORME FINALI.

Art. 30.

Col Regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del Regolamento può essere stabilita, col Regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.

Art. 31.

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.

Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'articolo 20.

Art. 32.

In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 della presente legge.

Art. 33.

È abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

Se non vi sono osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.